

Regolamento
sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito
delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti
(RsDT)

del 27 febbraio 2007 (stato 28 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e il relativo regolamento del 20 dicembre 2011;
 vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento del 9 dicembre 1992;
 vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983;
 vista la legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN);
 vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord),¹

decreta:

Capitolo primo
Ambito pianificatorio

Piano cantonale con autorizzazione a costruire

Art. 1² 1La Divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST):

- a) elabora il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire;
- b) assicura un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la collaborazione dell'Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati;
- c) cura la procedura per il suo finanziamento;
- d) raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende posizione sugli stessi;
- e) allestisce l'incarto di pubblicazione e richiede l'autorizzazione alla pubblicazione del piano.

2I Servizi generali (in seguito SG) verificano i presupposti per l'autorizzazione a pubblicare il piano e trasmettono al Dipartimento del territorio (in seguito DT) la relativa proposta di decisione.

3Il DT autorizza la pubblicazione del piano, che è curata dai SG, tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI).

4I SG conducono l'istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione del Consiglio di Stato sull'approvazione del piano, sulle opposizioni e richieste di modifica dei piani.

Art. 2 ...³

Capitolo secondo
Ambito edilizio

Principio

Art. 3 L'Ufficio domande di costruzione (in seguito UDC) cura l'allestimento degli avvisi cantonali alle domande di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale (in seguito LE).

Modalità di intervento

Art. 4 L'UDC deve in particolare:

- a) gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia cantonale e federale;

¹ Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2011, 648.

² Art. reintrodotta dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2011, 648.

³ Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2008, 149.

701.610

- b) eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del Servizio interessato, possibili contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;
- c) considerare nullo ogni preavviso sprovvisto di una sufficiente base legale;
- d) sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.

Capitolo terzo Ambito stradale

Strade cantonali

Art. 5 1^{II} DT:

- a) autorizza la pubblicazione del progetto stradale ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (in seguito Lstr);
- b) propone al Consiglio di Stato la decisione sul progetto stradale.⁴

²La Divisione delle costruzioni (in seguito DC):

- a) elabora il progetto stradale;
- b) cura la procedura tendente al suo finanziamento;
- c) raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende posizione sugli stessi;
- d) allestisce l'incarto di pubblicazione.

³I SG:

- a) verificano i presupposti per l'autorizzazione a pubblicare il progetto stradale e trasmettono al DT la relativa proposta di decisione;
- b) curano, tramite la SAI, la pubblicazione del progetto per conto del DT;
- c) conducono l'istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione sul progetto stradale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.⁵

Strade comunali

Art. 6 La DC, sentiti i servizi competenti (ai quali può imporre termini e scadenze), rende gli avvisi cantonali relativi ai progetti stradali comunali ed esercita la facoltà d'opposizione. Si applica per analogia l'art. 4.

Capitolo quarto Ambito di procedure coordinate

Competenze

Art. 7 Nell'ambito di procedure coordinate ai sensi della Lcoord sono stabilite le seguenti competenze:

- a) l'UDC è l'istanza cantonale ai sensi dell'art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della LE;
- b) la DC è l'istanza cantonale ai sensi dell'art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della Lstr.;
- c) la Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all'art. 10 Lcoord.⁶

Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze

Art. 8 L'Ufficio giuridico (UG) allestisce per il DT le istruzioni all'autorità direttrice di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. b Lcoord.

Capitolo quinto Disposizioni varie

Coordinamento preventivo

Art. 9 Tutti i Servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale devono, già nella fase preliminare, informare la SST sui singoli progetti che intendono realizzare.

Rappresentanza

⁴ Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.

⁵ Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2007, 619.

⁶ Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.

Art. 10 1...⁷

²L'UDC rappresenta lo Stato presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente alla gestione delle domande di costruzione secondo la legislazione edilizia cantonale e federale, nonché in tutte le procedure relative agli interventi previsti dagli art. 3 e 7.

³La SAI rappresenta lo Stato presso tutte le autorità decisionali, amministrative o giudiziarie, nelle procedure di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione.⁸

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Pubblicato nel BU **2007**, 67.

⁷ Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011, 648.

⁸ Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.